

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27054 Anno 2021

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 06/10/2021

ORDINANZA

sul ricorso 30259-2019 proposto da:

CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
rappresentata e difesa dall'avvocato DIEGO ;

- ricorrente -

contro

COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI, in persona del Sindaco *pro
tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 88, presso
lo studio dell'avvocato STEFANO , che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MARIA ROSARIA ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 321/2019 del TRIBUNALE di LODI, depositata
il 28/03/2019;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Carmela convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lodi, il Comune di Vizzolo Predabissi per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta verificatasi a causa di una buca presente sul manto stradale nella via Giovanni Paolo I di detto Comune, in corrispondenza del civico n. 4/5, mentre era alla guida della propria bicicletta.

Il giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 396/14 del 14 aprile 2014, condannò il Comune, rimasto contumace, al pagamento, in favore della , a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.726,72, oltre interessi, nonché alle spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado il Comune interpose appello, del quale la chiese il rigetto.

Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 321/2019, accolse l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigettò la domanda proposta dalla , che condannò a restituire quanto eventualmente già ricevuto dal Comune nonché al pagamento delle spese di quel grado.

Avverso detta sentenza Carmela ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il Comune di Vizzolo Predabissi.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando «*violazione e falsa applicazione degli art.li 2697 e 2728 c.c., della Legge n. 2248/1865, art. 22 (All. F), con riferimento all'art. 2051 c.c., in relazione all'art.*

360 c.p.c., n. 3», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che «*parte danneggiata* [e non danneggiante come, per evidente *lapsus calami*, riportato a p. 4 del ricorso, v. p. 4 della sentenza impugnata] *non ha assolto l'onere sulla stessa incombente, non avendo provato il rapporto di custodia tra il Comune di Vizzolo Predabassi e la strada in cui è avvenuto l'incidente ...*».

Secondo la ricorrente, infatti, sarebbe stato, invece, onere del Comune provare di non essere titolare dell'obbligo di custodire il punto della strada in cui è occorso il sinistro, in quanto, ai sensi dell'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, determinando così detta norma una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetterebbe alle Amministrazioni fornire prova contraria. La ricorrente ritiene, dunque, di aver soddisfatto l'onere probatorio posto a proprio carico dall'art. 2051 cod. civ., avendo allegato di essere caduta in un tratto di strada sito nell'abitato del Comune di Vizzolo Predabassi e precisamente in via Giovanni Paolo I, all'altezza del n. 4/5, circostanza confermata dal teste Giovanni , la cui attendibilità non è stata posta in discussione.

Ad avviso della ricorrente, una volta accertato il verificarsi del sinistro nel perimetro urbano, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la proprietà di quel tratto di strada in capo al Comune di Vizzolo Predabassi, non essendo emersi elementi in base ai quali attribuire la proprietà a soggetti diversi da tale ente.

In conclusione sostiene la ricorrente che la mancata applicazione di tali principi e l'errata interpretazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo renderebbe illegittima la sentenza impugnata, in quanto la strada in cui si è verificato il sinistro deve presumersi ricompresa nel territorio comunale di Vizzolo Predabassi, sicché non

sarebbe spettato alla danneggiata provare la proprietà comunale della strada, spettando, invece, al Comune provare il contrario.

1.1. Il motivo è fondato.

Ed invero la ricorrente, indicando, nell'atto di citazione (p. 1, come pure riportato testualmente in ricorso a p. 5), che, mentre *«percorreva, alla guida del proprio velocipede, la Via Giovanni Paolo 1° dell'abitato di Vizzolo Predabissi (MI), giunta all'altezza del civico 4/5, ... cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sulla sede stradale»*, pur non invocando espressamente l'art. 22 della legge 20 marzo 1865, ha, implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa appena indicata e secondo cui *«è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali»* e *«nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...»*; pertanto, non sussiste la novità della questione eccepita *ex adverso*.

Trattasi di presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. 9/11/2009, n. 23705; Cass., ord., 15/07/2020, n. 15033), superabile mediante prova contraria, evidenziandosi che, ai sensi dell'art. 2728 c.c., le presunzioni legali, qual è quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria.

Il Tribunale, ritenendo non provata la proprietà della strada in cui è avvenuta la caduta di cui si discute ed affermando che la danneggiata, come era suo onere, non abbia provato il rapporto di custodia esistente tra il Comune di Vizzolo Predabissi e detta strada, non risulta essersi attenuta ai principi sopra enunciati, sicché il motivo va accolto.



2. Dall'accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l'esame del secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 2 e 14, R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3».

3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

4. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Il Presidente

